



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 aprile 1997

Deliberazione n. 2/97

**OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA:
DELIBERA N. 19 DEL 17.07.96, ART. 5: PROPOSTE DI
VARIAZIONE ALLA DELIMITAZIONE DELLE AREE
SOTTOPOSTE A MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- il Comitato Istituzionale con atto deliberativo n. 19 del 17.07.96 ha approvato misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il fiume Olona;
- l'art. 5, del precitato atto deliberativo prevede che *“i comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla Regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al Comitato Istituzionale per le conseguenti determinazioni.”*;



CONSIDERATO CHE:

- la Regione Lombardia con nota n.1853 del 15.01.97 ha inviato all'Autorità di bacino del fiume Po la richiesta di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia presentata dal Comune di Induno Olona con nota prot. n. 11356 del 24.10.96 ;

VISTI:

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui *"in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia...(omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni...(omissis)..."*;
- il parere espresso dal Comitato Tecnico, nella seduta del 25 febbraio 1997, previa istruttoria da parte della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po e della Sottocommissione Assetto Idrogeologico, che ha ritenuto non accoglibile la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo nel territorio comunale di Induno Olona, in quanto la documentazione tecnica allegata non contiene elementi atti a dimostrare che nel sito in questione non sussistono le condizioni di rischio in conseguenza alle quali sono state assunte le misure di salvaguardia;

PRESO ATTO CHE:

- le misure temporanee di salvaguardia si concretizzano, per le aree che vi sono sottoposte, in un vincolo di inedificabilità temporaneo apposto in considerazione di gravi motivi di rischio, derivante da fenomeni idraulici ed idrogeologici;
- l'urgenza dell'iniziativa è stata determinata dalla necessità di sospendere l'attuazione di quelle previsioni dei piani regolatori che interessano in maniera estesa le aree di esondazione;




- l'urbanizzazione di tali aree comporterebbe la necessità di difenderle, con conseguente definitiva estromissione dalla fascia fluviale e sicuro aggravamento del rischio per gli insediamenti e le popolazioni presenti nei tratti a valle;

DELIBERA:

- di non accogliere la richiesta di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia presentata dal Comune di Induno Olona.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE

(On. le Gianni Mattioli)

